



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO**



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI BRESCIA**



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Lombardia



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Bergamo Est



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO



Città di Seriate



Linee guida per l'espletamento della
consulenza tecnica d'ufficio e di indagini
psico-sociali nei procedimenti minorili e
civili in materia di contenzioso di famiglia
con allegazioni di violenza

PREMESSA

Tra i servizi, le istituzioni, i soggetti del privato sociale, c'è ancora molta resistenza nel riconoscere la violenza domestica e il suo carattere strutturale nonostante l'evoluzione delle politiche antiviolenza e le trasformazioni delle politiche sociali.

I numerosi percorsi formativi sul tema e le indicazioni fornite da una normativa dettagliata e puntuale non appaiono sufficienti se non sono accompagnati da validi e condivisi approcci operativi. Negli interventi a tutela dell'interesse superiore del minore, in ossequio all'art. 26 della Convenzione di Istanbul¹, è ancora frequente che si adottino misure che non prendono in esame la dinamica complessa della violenza domestica così che, nei percorsi di valutazione delle competenze genitoriali, si tende a equiparare i due genitori, ignorando che uno è l'autore della violenza e l'altro ne è la vittima.

Da tali sollecitazioni, in seno alla Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza Bergamo Est, è scaturita l'esigenza di fornire un contributo per contrastare questa forma di vittimizzazione secondaria di donne e minori vittime di violenza. Le *Linee Guida*, nate dal confronto di esperienze tra alcuni partner della Rete², si sono avvalse dell'apporto determinante della Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario di Bergamo, che ha promosso l'iniziativa, e della partecipazione attiva ed efficace del Tribunale per i Minorenni di Brescia, della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Come recita l'art.1 del Protocollo della Rete R.I.T.A., è fondamentale *"la realizzazione di collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni e soggetti del privato sociale del territorio per migliorare la sinergia dei servizi in grado di affrontare, nella specificità delle loro funzioni, il fenomeno della violenza contro le donne, con obiettivi comuni e modalità condivise"*. L'unica strategia possibile è affrontare il problema in modo integrato con Linee operative e procedure condivise tra operatori sociali, sanitari, centri antiviolenza e/o case rifugio, forze dell'ordine e sistema giudiziario, che adottino un linguaggio comune operando in una prospettiva di genere.

Riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne consente alla rete degli operatori e delle operatrici di prendere atto che le dinamiche della

¹ Articolo 26 (Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza) della Convenzione di Istanbul: *1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.*

² Ordine degli Psicologi Lombardia, Ordine degli Assistenti Sociali CROAS Lombardia, Università degli studi di Bergamo, Aiuto Donna ODV Bergamo, Ordine degli Avvocati di Bergamo, ASST Bergamo Est, ATS Bergamo, Coordinamento Provinciale Tutela Minori di Bergamo

violenza domestica interferiscono sulla relazione con i figli, alterando l'esercizio delle funzioni genitoriali e i modelli di attaccamento.

FINALITA' DELLE LINEE GUIDA

Lo scopo delle presenti Linee guida è quello di offrire a magistrati, avvocati, ausiliari del giudice ed esperti chiamati a effettuare valutazioni tecniche psicodiagnostiche e indagini psico-sociali in seno ai procedimenti minorili e civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, in cui vi sono allegazioni di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere³ poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, delle *raccomandazioni* di carattere concettuale e metodologico conformi sia alla normativa interna introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) agli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c., sia agli obblighi di diritto internazionale assunti dall'Italia, tra i quali meritano di essere citate la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli* adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

La parallela pendenza di un procedimento civile di separazione, divorzio o in materia di affidamento dei figli minori ed un procedimento penale per maltrattamenti, atti persecutori, abusi sessuali o lesioni tra le stesse parti costituisce un'evenienza sempre più frequente. In quest'ottica è doveroso un costante coordinamento tra la magistratura civile e quella penale ed assume un ruolo importante l'intervento della Procura nei procedimenti civili. Come recentemente ribadito dal Consiglio Superiore della Magistratura *"Il tema del coordinamento tra uffici requirenti e giudicanti, tra settore penale e settore civile, tra uffici ordinari e minorili, tra uffici di primo e secondo grado è di fondamentale importanza per consentire un'adeguata attività preventiva e repressiva del fenomeno della violenza di genere da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il coordinamento rappresenta, infatti, una modalità organizzativa indispensabile per un approccio strategico ed efficace che va realizzato e*

³ Articolo 3 (Definizioni) della Convenzione di Istanbul: *Ai fini della presente Convenzione: (a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; (b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; (c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini [...].*

*perseguito da parte di tutti gli Uffici Giudiziari attraverso una costante interlocuzione istituzionale*⁴.

Nell'ambito dei procedimenti minorili c.d. *de responsabilitate* e delle cause civili di contenzioso di famiglia, la funzione svolta dal Consulente Tecnico d'Ufficio e dagli operatori del Servizio Sociale e dei Servizi sanitari specialistici, nel loro ruolo di "ausiliari" del giudice, consente di acquisire nel processo quel sapere specialistico ritenuto necessario per valutare l'idoneità genitoriale. Nell'attuale sistema si avverte l'urgenza di prestare massima attenzione agli obblighi di formazione in tema di *violenza*, in quanto solo la conoscenza del fenomeno, accompagnata da un adeguato livello di competenza delle figure professionali coinvolte in seno al processo, potrà garantire il corretto esercizio della giurisdizione.

Le presenti Linee guida individuano *buone prassi* di natura *procedurale* a disposizione di CTU/CTP, operatori sanitari, assistenti sociali, avvocati e magistrati chiamati ad assumere decisioni in ordine all'affidamento e ai diritti di visita e frequentazione dei figli minori⁵ coinvolti in procedimenti c.d. *de responsabilitate* e di contenzioso familiare in cui vi sono *allegazioni* o emergono *evidenze* o, comunque, *elementi indicativi*⁶ di abusi e condotte di violenza domestica o di genere, con la finalità di:

- a) garantire adeguati livelli di preparazione e di formazione *generale* e *specialistica* a tutti gli operatori di giustizia sul tema della violenza domestica e di genere, in ossequio agli obblighi di diritto interno e internazionale⁷;

⁴ La citazione è tratta dalla recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 maggio 2025 sul monitoraggio dell'attuazione delle precedenti linee guida del CSM del 9 maggio 2018 e del 3 novembre 2021 in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.

⁵ Cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 09/01/2025 n. 4595: *il genitore, che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato.*

⁶ Cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 20/03/2025 n. 7409: *le indagini e valutazioni condotte dal giudice civile sono parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale, in quanto il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, con la conseguenza che, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento posto che la sola circostanza che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, rivelatore di un deficit di competenze genitoriali.*

⁷ Articolo 15 (Formazione delle figure professionali) della Convenzione di Istanbul: *1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria. 2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*

- b) raccomandare procedure che evitino di mettere a rischio le vittime e i figli minori e di dare luogo a forme di *vittimizzazione secondaria*⁸;
- c) condividere metodi e strumenti che siano basati su un *approccio integrato* che prenda in considerazione il rapporto tra vittima, autore, bambini e il loro più ampio contesto sociale, e che si reputano funzionali a ridurre il più possibile il rischio di errori di valutazione in contesti separativi per una mancata focalizzazione del fenomeno da parte del valutatore e dell'organo decidente, poiché, a titolo esemplificativo, la *violenza* viene confusa con l'*elevata conflittualità* così come uno *stato traumatico* vissuto dal genitore vittima di violenza viene confuso con un *disturbo di personalità*.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN TEMA DI ACCERTAMENTI A MEZZO DI CTU E SERVIZI SOCIALI E SPECIALISTICI

Articolo 61 cod. proc. civ. - Consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

Articolo 36 (Formazione e informazione dei professionisti) della Direttiva 2024/1385/UE, che gli Stati membri saranno chiamati a recepire entro il 14/06/2027: *1. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore. 2. Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica. 3. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. 4. Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori. 5. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili [...].*

⁸ Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. sent. 17/11/2021 n. 35110: la "vittimizzazione secondaria" consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

Articolo 191 cod. proc. civ. - Nomina di consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Articolo 201 cod. proc. civ. - Consulente tecnico di parte

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Articolo 473-bis.25 cod. proc. civ. - Consulenza tecnica d'ufficio

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Articolo 473-bis.26 cod. proc. civ. - Nomina di un esperto su richiesta delle parti

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Articolo 473-bis.27 cod. proc. civ. - Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su

metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Articolo 473-bis.41 cod. proc. civ. - Procedimento

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415 bis del c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

Articolo 473-bis.44 cod. proc. civ. - Attività istruttoria

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Articolo 22 disp. att. cod. proc. civ. - Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della Corte di appello.

SCELTA DEL CTU E DELL'ESPERTO

Il CTU e l'Esperto nominati ai sensi degli artt. 473-bis.25 e 473-bis.26 c.p.c. devono essere dotati di *specifiche competenze* in materia di *violenza domestica e di genere*. Qualora il CTU e l'Esperto ritengano di non possedere la competenza necessaria, dovranno tempestivamente avvertire il Giudice.

Il CTU nominato ai sensi dell'art. 473-bis.25 c.p.c. deve comunicare tempestivamente al Giudice la necessità di avvalersi di eventuali *ausiliari* al fine di ottenere la relativa autorizzazione giudiziale, ma, a loro volta, detti *ausiliari* dovranno essere dotati di specifiche competenze in materia di violenza domestica e di genere.

Quando l'accertamento che viene richiesto è di *particolare complessità* e implica competenze specialistiche diverse, il CTU dovrà segnalarlo tempestivamente al Giudice affinché valuti se disporre la consulenza in forma collegiale. In tal caso, la Parte potrà nominare propri CTP in pari numero ai CTU nominati dal Giudice appartenenti a diverse specializzazioni professionali.

Quando le circostanze lo richiedano il CTU dovrà segnalare opportunamente al Giudice la necessità di avvalersi di uno psicodiagnosta, con competenze certificate in tema di violenza di genere ed assistita da maltrattamento, di un interprete o di un mediatore culturale, preferibilmente con competenze in tema di violenza, che potrà assisterlo durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

Il ruolo del CTU è incompatibile con quello dello/a psicoterapeuta del minore, ed è incompatibile in generale - in corso di consulenza - con ruoli e funzioni di presa in carico che prolunghino l'incarico oltre i tempi necessari alla valutazione, prevedendone una estensione per progetti esecutivi come monitoraggio, mediazione, supervisione, incontri protetti, ecc.

METODOLOGIA

In occasione del conferimento dell'incarico è compito del Giudice porre a conoscenza il CTU delle *allegazioni* di violenza emergenti dal fascicolo di causa, delle risultanze di altri procedimenti civili, minorili e penali, dell'eventuale operatività del segreto istruttorio per quanto concerne gli atti del procedimento

penale, nonché degli elementi sulla base dei quali ravvisa la fondatezza delle allegazioni di violenza.

È onere delle Parti rappresentare al CTU ogni altra informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico che non sia ancora confluita negli atti di causa (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale in materia di imputabilità, di capacità a testimoniare, esito di percorsi seguiti da un genitore presso un CUAV Centro per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, ovvero presso un Centro Antiviolenza).

Nei casi di accertata violenza domestica, o quando vi siano allegazioni di violenza e abuso, il CTU impiegherà più strumenti di valutazione al fine di garantire *accuratezza e obiettività*.

Il CTU si affiderà alla ricostruzione storica presente nel fascicolo di causa (nel quale, ai sensi degli artt. 473-bis.41 e 473-bis.42 c.p.c., confluiscono i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria in altri procedimenti relativi alle parti e al minore o emessi da altra Pubblica Autorità, oltre ai verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali e alle risultanze di altri accertamenti) e procederà ad approfondimenti successivi utilizzando *metodi e strumenti di osservazione* asseverati dalla comunità scientifica internazionale nell'ambito della violenza domestica, tenendo presente le seguenti raccomandazioni:

1. il CTU dovrà aver cura di effettuare con le Parti colloqui *individuali*, rispettando le esigenze di sicurezza di ciascun membro della famiglia e adottando tutti quegli accorgimenti che evitino occasioni di incontro e di contatto tra le Parti, soprattutto quando vi sono in atto divieti di avvicinamento adottati dall'Autorità giudiziaria civile e/o penale che il Giudice è tenuto a segnalare nel proprio provvedimento; il CTU dovrà evitare di svolgere un incontro restitutivo congiunto con la coppia genitoriale e incontri con la diade figlio-genitore maltrattante o con il nucleo familiare riunito;
2. il CTU dovrà aver cura di utilizzare tecniche consolidate sull'ascolto dei minori per entrare correttamente in relazione con loro, stabilire rapporti di fiducia, recepirne il dichiarato senza alterarne il senso attraverso suggerimenti d'interpretazione non suffragati da osservazioni basate su elementi scientifici e controllabili in sede forense.

Nei casi di accertata violenza domestica, o quando vi siano allegazioni di violenza e abuso, anche gli operatori del Servizio sociale e sanitario sono tenuti ad osservare le suddette raccomandazioni nell'espletamento degli incarichi di accertamento psico-sociale loro demandati dal Giudice.

Laddove il CTU, o gli operatori del Servizio sociale e sanitario, ritengano assolutamente necessario, per le verifiche loro demandate, l'esecuzione di colloqui congiunti e/o l'osservazione della relazione genitoriale che richieda la contemporanea presenza delle parti, il CTU e gli operatori del Servizio dovranno offrire motivazioni specifiche in ordine a tale necessità, fermo l'obbligo di adottare ogni cautela a salvaguardia della sicurezza del genitore vittima di violenza, compresi la convocazione e l'allontanamento delle Parti

dallo studio del CTU o dai locali del Servizio secondo orari sfalsati che evitino possibilità di incontro degli adulti al di fuori delle esigenze procedurali.

Nei rapporti con il Giudice, gli Avvocati e le Parti, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, soprattutto nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Tuttavia, è richiesto che all'inizio delle operazioni peritali, il CTU condivida con i CTP la metodologia e le procedure seguite che dovranno essere asseverate dalla comunità scientifica internazionale nell'ambito della violenza domestica e di genere. Tali procedure saranno suscettibili di opportune modificazioni su disposizione del CTU, sentiti i CTP, in relazione alle esigenze di indagine emerse nel corso delle operazioni peritali.

È di fondamentale importanza la capacità del CTU di interloquire con il Giudice nell'esplicitazione e definizione dei quesiti posti, soprattutto quando esplicativi della differenza tra *violenza* e *conflittualità*.

Il CTU definirà anticipatamente il calendario di svolgimento delle operazioni peritali e avrà cura di garantire che la calendarizzazione degli incontri - che potranno avvenire anche in collegamento da remoto tenuto conto delle esigenze del caso concreto e nel rispetto della riservatezza - favorisca la massima opportunità di presenza ai CTP.

Nella programmazione delle operazioni peritali il CTU eviterà la sovrapposizione dell'esame delle parti ed in particolare dei colloqui con i minori con eventuali concomitanti audizioni previste in sede penale.

In ogni caso, il CTU dovrà avere cura di far prevalere il prioritario interesse del minore affinché le operazioni peritali si concludano in tempi ragionevoli e congrui con le esigenze del caso. Eventuali proroghe potranno essere richieste dal CTU solo a fronte di comprovate esigenze che dovranno essere specificatamente rappresentate.

Per tutte le operazioni peritali dovrà essere redatto un verbale attestante la presenza delle parti, il tipo di operazioni svolte, le eventuali osservazioni o richieste pervenute dai presenti.

REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME PERITALE

Il CTU dovrà fornire preliminarmente alle Parti *informazioni* circa la finalità degli incontri, la metodologia adottata, le procedure seguite, gli strumenti di osservazione e di valutazione utilizzati.

Il CTU avrà cura di informare il minore circa le finalità dell'esame e di utilizzare strategie comunicative adeguate alla sua capacità di comprensione. Nell'ambito dell'esame peritale il CTU avrà cura di accertare le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell'età e del funzionamento psichico.

Poiché la libera espressione delle proprie opinioni e dei propri vissuti è un diritto prioritario del minore che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l'esame del minore avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva idonea videoregistrazione integrale dei colloqui che dovrà essere messa tempestivamente a disposizione dei CTP. Previa autorizzazione giudiziale, il CTU potrà evitare la videoregistrazione dei colloqui con il minore, qualora appaia pregiudizievole in relazione alla particolare situazione psicofisica in cui versa, ma rimane salvo l'obbligo di audioregistrazione.

Anche l'esame degli adulti è regolarmente audio-videoregistrato dal CTU e in nessun caso la registrazione potrà essere eseguita in autonomia e in parallelo sui dispositivi dei CTP.

L'utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell'ambito dei doveri deontologici dell'Ordine di appartenenza. Qualora le Parti non abbiano nominato propri CTP, le suddette registrazioni devono essere consegnate ai difensori, i quali sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.

In generale, al fine di garantire e preservare un *setting* adeguato agli adulti e al minore, il CTU potrà chiedere ai difensori delle Parti, compreso il difensore del minore, la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali, a meno che non sia il CTU a richiedere la loro presenza. Della rinuncia dei difensori dei genitori e del difensore del minore viene dato atto a verbale.

Tutto il materiale audio-video dovrà essere depositato unitamente alla relazione finale.

ATTIVITA' TESTISTICA

L'attività diagnostica nell'ambito delle consulenze tecniche e delle indagini demandate al Servizio Specialistico territoriale, nei procedimenti in cui vi sono allegazioni o emergono evidenze o, comunque, elementi indicativi di violenza domestica, deve poter misurare i fatti di violenza nella potenza dei loro *effetti*, comportandosi la violenza quale potente fattore di stress traumatico. Le difficoltà personali e relazionali che le vittime esprimono sono risposte situazionali alla violenza, hanno carattere transitorio e non possono dar luogo a valutazioni che si discostano dalla considerazione dell'impatto del trauma. La valutazione diagnostica nei casi di violenza non potrà che essere diretta a individuare gli effetti del trauma e non potrà che rappresentare e delineare un piano d'intervento rivolto all'interruzione della violenza e all'allontanamento dall'autore di violenza. La differenza tra uno stato traumatico e un disturbo di personalità è esplicitata nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM), che pone sempre la diagnosi differenziale tra un disturbo di personalità ed un disturbo da stress post-traumatico. Dal DSM V si legge: *"Quando modificazioni della personalità emergono e persistono dopo che l'individuo è stato esposto ad uno stress estremo, si dovrebbe prendere in*

considerazione una diagnosi di disturbo da stress post-traumatico". Pertanto, quando vi sono evidenze di una condizione di vittimizzazione, è necessario focalizzare l'attenzione sugli effetti del trauma e sui modi per il suo superamento, piuttosto che delineare un profilo di personalità avulso dalla condizione traumatica che ha un carattere situazionale.

La somministrazione dei test non è di per sé vietata. I test possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell'ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l'esame clinico. Dunque, l'apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari, è da intendersi complementare all'esame clinico.

È fondamentale che il CTU conosca i risultati delle ricerche a livello internazionale sui limiti delle valutazioni affidate a test di personalità sulle vittime di violenza, poiché alcuni di essi possono confondere il disagio psicologico o una disfunzione indotta dall'esposizione alla violenza domestica con un disturbo di personalità o una psicopatologia.

Le capacità genitoriali, infatti, sono certamente influenzate dal funzionamento della personalità dei genitori, e in parte ne discendono, ma non è corretto ritenere che ne siano una diretta espressione. Non esiste alcun test psicologico in grado di misurare l'idoneità genitoriale né sussistono rapporti diretti di congruità tra test quali il Rorschach e l'MMPI-2 e la capacità di fornire cure etc. e la capacità di rispettare ruolo e funzioni dell'altro genitore. L'utilizzo di suddetti strumenti diagnostici deve essere, quindi, auspicabilmente contemplato allorquando si tratta di valutare la presenza di disturbi psicopatologici in grado di compromettere l'esercizio della responsabilità genitoriale, determinando un'incapacità.

È sempre più chiaro che, al fine di valutare le capacità genitoriali, sia imprescindibile addentrarsi nell'esplorazione del funzionamento familiare nel suo insieme e delle specifiche dinamiche esistenti tra genitori e figli e tra coniugi ed ex-coniugi. È quindi importante osservare le relazioni, le interazioni diadiche e triadiche, esplorare la percezione delle relazioni vissute e le rappresentazioni di sé come persona e come genitore, le rappresentazioni del partner e della relazione. Nei casi di violenza e di violenza assistita da maltrattamento, tutto ciò dovrà avvenire ponendo particolare attenzione anche alla qualità delle relazioni tra vittima e autore della violenza (come, per esempio, il potere esercitato all'interno della relazione, i sentimenti di paura della vittima e del minore). Le funzioni genitoriali, peraltro, si articolano grazie a fattori che non sono sempre statici, ma possono modificarsi, migliorare o regredire. Ciò rende utile comprendere nella valutazione, se possibile, anche ipotesi prognostiche, argomentandole.

È dunque possibile la somministrazione di test di valutazione per la presenza di violenza domestica, tra cui, ma non solo: The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2), PPP (Potency, Pattern of violence and Primary perpetrator); Partner Abuse Scale: Non-Physical (PASNP) e Physical Abuse of Partner Scale (Paps); Index of Spouse Abuse, Partner Abuse Scale: Physical (ISA-P); Profile of Psychological Abuse; Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI) – Short Form; ecc.

Utile è anche l'impiego di test riguardanti i rischi di letalità che potranno essere somministrati alla vittima (Campbell/Snider) e i rischi di recidiva dell'autore della violenza (S.A.R.A. +) risultanti da una indagine in un contesto più ampio (ad esempio, FFOO e operatori a vario titolo in contatto con la donna e/o con la coppia).

All'inizio delle operazioni peritali, il CTU concorderà con i CTP la tipologia di *test* che verranno, nel caso, somministrati alle Parti e/o al minore, interpretandone i risultati sempre unitamente all'analisi del contesto.

È indispensabile che il CTU e il Servizio specialistico si astengano dal sottoporre il minore ad esplorazioni testuali superflue, oppure tali da essere controindicate in ragione della condizione psicologica in cui versa, dovendo sempre prevalere l'esigenza di tutelare il minore dall'esposizione a situazioni di eccessivo stress.

La necessità di garantire la protezione della vittima nel corso di una consulenza o di una indagine psicosociale affidata al Servizio territoriale richiede che la vittima non sia messa a confronto con l'autore della violenza, così come non si possono prevedere colloqui e incontri congiunti tanto meno possono essere somministrati test e prove di valutazione che si rifanno all'espletamento di compiti congiunti (come ad esempio il "Disegno Congiunto della Famiglia" e il Lousanne Trilogue Play clinico).

Tutto il materiale testistico dovrà essere depositato unitamente alla relazione.

FUNZIONE DELLA CTU E DELL'INDAGINE PSICOSOCIALE

La consulenza tecnica d'ufficio non può avere funzione "trasformativa" (mediativa o conciliativa), benché possa contribuire naturalmente ad una rielaborazione delle dinamiche familiari da parte dei membri del nucleo, nel corso del suo svolgimento.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul laddove prevede che *"Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione"*.

Al contempo, nell'espletamento delle indagini e verifiche psico-sociali affidate ai Servizi sociali e sanitari del territorio, gli operatori dovranno astenersi dal proporre percorsi di mediazione familiare e/o percorsi di sostegno alla genitorialità che prevedano incontri congiunti tra il genitore vittima di violenza e l'autore della violenza.

Il CTU e gli Assistenti Sociali sono chiamati a indagare il contesto di vita dei figli anche attraverso la raccolta di dati provenienti dagli insegnanti, da altre principali figure di riferimento diverse dai genitori, dal pediatra, *etc.* in modo da delineare il contesto di vita pregresso e attuale del minore.

Il colloquio clinico con il minore sarà volto a valutare il suo stato di benessere psicofisico ed emotivo e a determinare se e quanto il minore sia stato colpito da eventi traumatici connessi all'esposizione diretta e indiretta ad abusi e forme di violenza domestica.

Le dichiarazioni rese dalle Parti hanno esclusivamente valenza clinica.

L'esame dei periziandi adulti comporterà una raccolta anamnestica completa, che potrà essere svolta contestualmente all'esame clinico forense. La narrazione autobiografica libera e/o guidata, prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e non potrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici.

Le indagini sulla competenza genitoriale, demandate al CTU o al Servizio Sociale e Specialistico, nelle procedure in cui vi sono allegazioni o evidenze o, comunque, elementi indiziari di abusi o violenza domestica, dovranno vertere sui seguenti aspetti:

- a. analisi delle condizioni di vita della famiglia e dei ruoli genitoriali espletati da ciascuno fino al sopraggiungere della crisi familiare, nonché analisi del ruolo delle famiglie d'origine e delle funzioni da loro di fatto svolte in rapporto ai bambini e ai genitori stessi;
- b. ricostruzione della storia genitoriale sino al momento della separazione con analisi dei documenti e i riferiti dei due genitori con i loro differenti punti di vista;
- c. descrizione della *dinamica della violenza* attuale unitamente ad una anamnesi della violenza a partire dall'inizio della relazione per individuare le eventuali asimmetrie e stereotipie legate ai ruoli di genere, aspetto discriminante rispetto al *conflitto*, da non attribuire o ricercare necessariamente nei rispettivi profili di personalità, né da analizzare intorno alle dimensioni dei vissuti inconsapevoli o inconsci e frutto di interpretazioni;
- d. ricostruzione della storia del bambino nel suo sviluppo psicologico e socio-relazionale, in rapporto all'età;
- e. descrizione del punto di vista del bambino sulla sua posizione nel nuovo assetto familiare.

Le indagini e le valutazioni demandate al CTU o gli accertamenti psico-sociali affidati al Servizio sociale e Specialistico del territorio dovranno avere l'obiettivo di:

- a. rilevare e valutare i segni di disagio e trauma nei bambini qualora testimoni di violenza o direttamente oggetto di violenza, nonché gli aspetti di disagio del genitore vittima di violenza;
- b. rilevare e valutare le competenze genitoriali di madre e padre in relazione alle cure principali del genitore nei confronti del figlio, alle capacità di ascolto del bambino e al rispetto dei suoi bisogni e desideri; le competenze genitoriali positive, in caso di violenza domestica, non

possono tener conto solo del così detto 'criterio dell'accesso' che prevede il favorire la relazione del figlio con l'altro genitore o che prevede una comunicazione *friendly* tra i genitori, cosa che ovviamente la violenza non rende attuabile;

- c. rilevare la presenza di disfunzionalità comportamentali nel soggetto autore di violenza, con un'analisi di potenziali effetti negativi sui minori;
- d. valutare i migliori tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e le migliori modalità di partecipazione dei genitori alla vita del minore che escludano ipotesi di sradicamento o sconvolgimento dell'assetto di vita del bambino all'atto della separazione;
- e. rilevare la presenza o l'assenza di interventi di supporto alle vittime della violenza, in un'ottica di empowerment ed accrescimento dell'autonomia e valutare l'opportunità di interventi per l'autore, in un'ottica di riduzione del comportamento abusante e prevaricatore.

FORMULAZIONE DEL QUESITO DI CTU

Al fine di assicurare un corretto accertamento peritale e, quindi, un corretto esercizio della funzione giurisdizionale, evitando un possibile sconfinamento dal ruolo assegnato dalla legge alla consulenza tecnica d'ufficio, si reputa utile condividere un *quesito* elaborato con il contributo di tutti gli interlocutori del processo, compresi gli ordini professionali, gli operatori sanitari, il servizio sociale e l'università, per il ruolo di promozione che quest'ultima assume nella formazione *ad hoc* dello specialista in questo specifico ambito.

La formulazione del quesito già con l'ordinanza di nomina del CTU e, dunque, prima del giuramento di rito dal parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, riveste un ruolo di particolare rilevanza poiché consente, da un lato, di informare preventivamente il CTU dell'oggetto delle indagini peritali che è chiamato a svolgere e, dall'altro lato, di anticipare all'udienza di giuramento eventuali proposte di modifica e/o integrazione del quesito peritale da parte dello stesso CTU e dei difensori delle Parti.

Il *quesito* secondo il modello elaborato dalle presenti Linee guida potrà essere adattato dal Giudice alla specifica situazione e alle peculiarità del caso concreto.

QUESITO PERITALE: *Il CTU, letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa, sentiti i genitori e indagati i rispettivi contesti familiari, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità - segnalando al Giudice, con opportuna tempestività, ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali anche a modifica di quelli già adottati:*

- 1) *previa ricostruzione della storia della coppia e dell'evoluzione della vicenda separativa, avendo cura di comprendere ed esplicitare la sussistenza di situazioni di "conflitto" o di "violenza" all'interno della*

relazione intima, accerti quali sono le competenze e qualità genitoriali di madre e padre, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione, educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di salvaguardare la figura dell'altro genitore, assunzione attiva di responsabilità, ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità; in particolare: rispetto al genitore nei cui confronti siano emersi elementi indicativi di violenza, verifichi la capacità di comprendere gli effetti delle proprie condotte, specificando la prognosi sulla possibile reiterazione futura dei comportamenti descritti; rispetto al genitore vittima di violenza, verifichi l'incidenza degli agiti violenti subiti sul suo stato di benessere psico-fisico ed emotivo;

- 2) previa verifica delle condizioni di vita del minore (eventualmente anche tramite visite domiciliari), assunte informazioni dagli educatori/insegnanti della scuola, dal pediatra, dai principali caregiver diversi dai genitori, accerti qual è la situazione psicofisica attuale, la sussistenza o meno di eventuali segni di disagio affettivo, cognitivo e comportamentale che possano essere correlabili, secondo un criterio di probabilità logica e razionale, ai fatti di violenza allegati di cui il minore potrebbe essere stato vittima, nelle forme della violenza diretta o assistita;*
- 3) accerti se entrambi, o solo uno dei genitori, appare idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del figlio, in rapporto alle specifiche esigenze di sviluppo e di maturazione e in un'ottica di complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo;*
- 4) accerti se il minore possa o meno subire un pregiudizio dalla frequentazione del genitore nei cui confronti siano emersi elementi indicativi di violenza, valutando l'opportunità della sospensione degli incontri o, in caso contrario, indicando con quali modalità gli stessi debbano avvenire, tenuto conto delle generali esigenze di sicurezza nelle relazioni all'interno della famiglia;*
- 5) indichi possibili percorsi da sottoporre al genitore autore di violenza e al genitore vittima per sostenerlo nel superamento di eventuali effetti negativi delle condotte proprie e/o dell'altro genitore.*

Il CTU è autorizzato a indicare alle parti, nel corso delle operazioni peritali, eventuali modifiche ai tempi/modi di frequentazione tra genitori e figli, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso.

RELAZIONE DI CTU E DEI SERVIZI SOCIALI E SPECIALISTICI

Nella propria relazione, il CTU e gli operatori del Servizio Sociale e Specialistico chiamati a compiere accertamenti psico-diagnostici dovranno preliminarmente indicare gli assunti metodologici, esplicitando gli strumenti utilizzati per la valutazione e indicandone gli specifici scopi di analisi.

Il CTU e gli operatori del Servizio Sociale e Specialistico dovranno prestare particolare attenzione alla distinzione, nella loro relazione, tra quanto

osservato direttamente, quanto è oggetto di dichiarazione della parte o di terzi, e quanto costituisce oggetto di riflessione e valutazione specialistica, separando quanto più è possibile gli elementi descrittivi, informativi e di racconto dagli elementi interpretativi.

Il CTU e gli operatori del Servizio Sociale e Specialistico esporranno in maniera chiara e dettagliata gli interventi a favore del minore, di tipo sociale o psicologico, di cui ravvisano l'opportunità in un'ottica di accompagnamento al superamento dei traumi.

Sarà inoltre opportuno che il CTU, in un'ottica di rete, fornisca informazioni alla donna rispetto alle opportunità di accesso ai servizi del Centro antiviolenza territoriale per avere un sostegno nella fuoriuscita dalla violenza, nella acquisizione di fiducia rispetto alle proprie competenze genitoriali, nella riappropriazione e acquisizione delle risorse necessarie anche per un adeguato reinserimento socio-relazionale e lavorativo. Allo stesso modo il CTU dovrà fornire indicazioni all'autore di violenza sulla opportunità di una presa in carico da parte di un CUAV, al fine di favorire l'assunzione di responsabilità del genitore rispetto ai propri comportamenti, funzionale al recupero delle competenze genitoriali.

La relazione del CTU e degli operatori del Servizio Sociale e Specialistico dovrà essere *chiara*, ovvero intelligibile anche ai non specialisti, e *coerente*, per cui le conclusioni debbono essere consequenziali alle indagini svolte e alle deduzioni tratte.

CONFERMA E SOTTOSCRIZIONE

Gli enti sottoindicati, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, dichiarano di condividere integralmente i contenuti delle Linee guida e di impegnarsi alla loro applicazione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Il Presidente

VITO DI VITA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BERGAMO

Il Procuratore della Repubblica

MAURIZIO ROMANELLI

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

La Presidente f.f.

LAURA D'URBINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI BRESCIA

La Procuratrice della Repubblica

GIULIANA TONDINA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

Il Presidente

GIULIO MARCHESI

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA (OPL)

La Presidente

VALENTINA DI MATTEI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – ORDINE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI (CROAS)

La Presidente

SIMONA REGONDI

A.T.S. – AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Il Direttore Generale

MASSIMO GIUPPONI

A.S.S.T. – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO
EST

Il Direttore Generale

MARCO PASSARETTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il Rettore

SERGIO CAVALIERI

COMUNE DI SERIATE, ente capofila della RETE ANTIVIOLENZA
DELL'AREA BERGAMO EST – RETE RITA

Il Sindaco

GABRIELE CORTESI

ASSOCIAZIONE "AIUTO DONNA – USCIRE DALLA VIOLENZA" ODV -
CENTRO ANTIVIOLENZA RITA.

La Presidente

OLIANA MACCARINI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Seriate, ottobre 2025